



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 14 marzo 2013, n. 06559

Velocità - Limiti elastici - Accertamento - Criteri - Rispetto dei limiti di velocità posti in via generale dal codice della strada - Rilevanza - Esclusione.

Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada. (Cass. Civ., sez. III, 14 marzo 2013, n. 6559) - [RIV-1306P607] Art. 141 cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 17 febbraio 2007, la Corte d'Appello di Ancona ha accolto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo, proposto dalla Società Cattolica di Assicurazione coop. r .1., dal C. F. srl e da F. I. nei confronti di L. S. e P. D. S..

Il Tribunale era stato adito dai coniugi S. – D. S. che avevano chiesto la condanna, in solido, dei convenuti, poi appellanti, al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi il 19 marzo 1998 nel centro abitato di Monte Urano, all'incrocio tra due vie, che, secondo gli attori, sarebbe stato provocato dall'autovettura di proprietà del C. F. srl. condotta da F. I., assicurata per la r.c.a. con la Società Cattolica. Gli attori avevano precisato che l'autovettura di proprietà del S. e condotta dalla moglie D. S., dopo essersi fermata allo stop, era ripartita ed era stata investita dall'auto antagonista, a causa dell'elevata velocità tenuta dal conducente di quest'ultima. Avevano chiesto il risarcimento dei danni alla persona della D. S. ed all'autovettura di proprietà del S..

1.1. Tutti e tre i convenuti si erano costituiti per resistere alla domanda, sostenendo la colpa esclusiva della D. S., per aver attraversato l'incrocio senza rispettare l'obbligo di precedenza e per aver continuato nella manovra pur avendo avvistato l'altro veicolo, rendendo così inutile il tentativo di evitare lo scontro posto in essere dal conducente di quest'ultimo.

1.2. Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 23 aprile 2001, ritenne la responsabilità al 50% dei due conducenti, condannò i convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti attrici e compensò le spese di lite.

2. Proposto appello da parte dei tre convenuti soccombenti e costituitisi in appello i coniugi S. D. S., la Corte d'Appello di Ancona ha, come detto, accolto il gravame, ritenendo la responsabilità esclusiva della D. S. e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande di quest'ultima e del S. e li ha condannati in solido al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.



3. Avverso la sentenza L. S. e P. D. S. propongono ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria.

La Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l. resiste con controricorso.

Non si difendono gli altri intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 141 c. 1, 2 e 3 e 145 c. 1 C.d.S., al fine di censurare l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui non vi sarebbe la prova certa per l'addebito al conducente del veicolo investitore di una velocità superiore al limite consentito, perché anzi si dovrebbe ritenere che fosse stato rispettato il limite dei 50 Km/h.

I ricorrenti sostengono che, nel caso di specie, non sarebbe rilevante il superamento dei limiti di velocità, quanto piuttosto il fatto che il conducente della Land Rover non abbia tenuto una velocità commisurata alle condizioni concrete esistenti al momento del sinistro; sottolineano, al riguardo, che nei confronti di quest'ultimo sarebbe stata elevata contravvenzione non per violazione dell'art. 142/1 (limiti di velocità), bensì per violazione dell'art. 141/3 (velocità), che il responsabile avrebbe conciliato; precisano che la contravvenzione si sarebbe configurata nel caso di specie (con riguardo a tutte e tre le ipotesi contemplate dall'art. 141 del C.d.S.), non solo perché l'I. non sarebbe riuscito ad arrestare la corsa, malgrado la visibilità di 25 mt., ma perché, dopo un'iniziale frenata, l'avrebbe interrotta ed avrebbe proseguito "come un proiettile addosso all'auto antagonista disintegrandola quando questa si trovava nella carreggiata opposta e cioè quando aveva interamente sgomberato la sua carreggiata", senza avvalersi dello spazio libero sulla propria corsia di marcia, quindi senza poter compiere una manovra che, invece, ben avrebbe potuto attuare se avesse tenuto una velocità adeguata, così evitando la collisione.

I ricorrenti svolgono quindi ulteriori critiche relativamente alla formula adoperata dai giudici del Tribunale per calcolare la velocità tenuta dalla Land Rover prima dell'impatto, impiegando la quale, secondo i calcoli indicati in sentenza, si è ottenuto il risultato di 38,55 km/h.

In conclusione, col primo motivo, i ricorrenti addebitano alla Corte territoriale i seguenti errori: erronea valutazione della condotta di guida del conducente della Land Rover, per avere disatteso il combinato disposto degli artt. 141 e 145 C.d.S.; erronea valutazione della velocità tenuta dalla Land Rover; erronea esclusione del nesso di causalità tra la velocità della Land Rover e la collisione con la Seat Fura.

1.1. Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia con riguardo all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 141 c. 1, 2 e 3 e 145 c. 1 C.d.S. e all'art. 2054, comma secondo, c. c., al fine di censurare l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il conducente convenuto avrebbe raggiunto la prova liberatoria rispetto alla presunzione di pari concorso di



colpa ex art. 2054 c.c., non solo provando la colpa dell'altro conducente, ma altresì «l'assenza di colpa - almeno giuridicamente rilevante nella propria condotta di guida».

I ricorrenti sostengono che nell'istruttoria espletata nessuno dei due conducenti avrebbe fornito la prova liberatoria richiesta dalla norma richiamata in casi, quale quello di specie, di scontro tra veicoli, Aggiungono che l'incidente si verificò ad un crocevia di un centro urbano, al centro della mezzeria opposta a quella percorsa dal veicolo favorito, dove già si trovava il veicolo condotto dalla D. S., che aveva l'obbligo di precedenza; che stava piovendo e la strada era già bagnata, ed, ancora, la visibilità era limitata sia per la pioggia e per il buio che per le condizioni dei luoghi (tanto che sul crocevia vi era uno specchio che serviva per l'avvistamento dei veicoli provenienti dalle due direzioni); che l'impatto sarebbe avvenuto sulla parte laterale anteriore sinistra del veicolo condotto dalla D. S.; che quest'ultima avrebbe dimostrato "presuntivamente" di avere concesso la precedenza ai veicoli transitanti sulla strada dominante; che invece l'I., conducente della Land Rover favorita, non avrebbe dimostrato di aver tenuto una velocità consona alle condizioni di tempo e di luogo, secondo quanto sopra, a nulla rilevando, secondo i ricorrenti, l'accertamento - che reputano comunque errato - del rispetto del limite di velocità tenuto dal conducente del veicolo favorito. Concludono osservando che: 1) in assenza di un accertamento rigoroso della velocità adeguata e della relativa prova da parte dell'I., si sarebbe dovuta applicare la regola dell'art. 2054, comma secondo, c. c.; 2) all'I., per contro, sarebbe stata contestata la violazione dell'art. 141, c. 3 e 8 C.d.S., e comunque si sarebbe dovuta ritenere la velocità non adeguata ai sensi di tale ultima norma; 3,) in conseguenza di ciò e dell'effetto dell'impatto tra le due vetture, si sarebbe dovuta ritenere la velocità tenuta dall'I. come causa esclusiva dell'evento, anche in considerazione del fatto che l'auto condotta dalla D. S. si trovava sulla corsia opposta.

Quanto al vizio di motivazione, evidenziano la contraddittorietà degli argomenti su cui è basata l'affermazione di responsabilità esclusiva della Del Savio.

2. I motivi, evidentemente connessi, vanno trattati congiuntamente e, riguardo ad entrambi, vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Compagnia assicuratrice resistente.

Quanto all'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., nemmeno la resistente indica quali sarebbero gli atti e/o i documenti il cui mancato corretto richiamo renderebbe il ricorso privo del requisito dell'autosufficienza.

In effetti, come si dirà trattando il merito delle censure mosse alla sentenza impugnata, quanto riportato in ricorso riguardo agli elementi sui quali quest'ultima si fonda è più che sufficiente per compiere il controllo di legittimità della decisione e di congruità della motivazione riservato a questa Corte.

2.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, risulta altresì rispettato il disposto dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis* in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (17 febbraio 2007). Con riguardo alle violazioni di legge denunciate, col



primo e col secondo motivo, entrambi si concludono con quesiti di diritto idonei e coerenti sia con la ratio e le argomentazioni della sentenza impugnata che con l'illustrazione delle relative censure. Con riguardo al vizio di motivazione denunciato col secondo motivo, sono chiaramente indicati alla pagina 12 del ricorso i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume contraddittoria, nonché le ragioni dell'insufficienza che, secondo i ricorrenti, la rende inidonea a giustificare l'affermazione della responsabilità esclusiva della D. S. (erronea valutazione della condotta di guida del conducente della Land Rover, calcolo inesatto della velocità tenuta da quest'ultimo, erronea esclusione del nesso di causalità tra la velocità della Land Rover e la collisione con la Seat Fura).

3. Nel merito, la resistente assume che, col primo motivo, i ricorrenti non avrebbero identificato alcun principio di diritto che sarebbe stato violato dalla sentenza impugnata, ma che si sarebbero limitati a sostenere mere ragioni di fatto per le quali la Corte territoriale avrebbe errato nel non ravvisare alcuna violazione da parte dell'I., conducente del veicolo favorito. Al contrario, secondo la resistente, la motivazione della sentenza in punto di condotta di guida di quest'ultimo, sarebbe congrua, logica e completa.

3.1. La resistente deduce, quindi, l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso perché gli argomenti ivi adottati sarebbero finalizzati a richiedere al giudice di legittimità un riesame del merito dell'intera vicenda.

Quanto all'applicazione dell'art. 2054, comma secondo, c.c., la resistente ne sottolinea il carattere sussidiario, quindi l'applicabilità solo nel caso in cui non sia possibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro, laddove nel caso di specie la Corte territoriale avrebbe accertato la colpa esclusiva della D. S. con motivazione adeguata e non contraddittoria.

4. Ritiene il Collegio che i motivi di ricorso siano fondati e vadano accolti per le ragioni di cui appresso.

Occorre prendere le mosse dal principio, richiamato anche in controricorso, per il quale nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cc. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (così Cass. n. 4755/04, nonché, di recente, Cass. n. 9528/12).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha accertato la colpa della D. S. con motivazione che - contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti - è congrua anche se fondata su due ipotesi alternative di violazione dell'obbligo di fermarsi all'incrocio ("il veicolo sopraggiungente sulla



strada principale o venne avvistato dalla D. S. (così come ebbe modo di fare la figlia seduta accanto a lei) o comunque avrebbe potuto essere comodamente avvistato adoperando lo specchio parabolico appositamente installato sull'incrocio") ed è logica la conclusione che la Corte ne ha tratto che, nell'un caso come nell'altro, la ricorrente è da reputarsi in colpa. Non è invece corretta in diritto, perché contraria al principio di cui sopra, né in fatto, perché - come si dirà - non sorretta da adeguata motivazione, l'ulteriore conseguenza tratta dall'accertata violazione del C.d.S. da parte dell'odierna ricorrente, vale a dire il carattere esclusivo della sua responsabilità.

Per poter giungere a tale affermazione il giudice del merito avrebbe dovuto escludere, in concreto, ogni responsabilità dell'I., dando conto della prova dell'osservanza da parte sua delle regole del codice della strada e della comune prudenza ovvero avrebbe dovuto ricostruire la condotta di guida della D. S. come idonea, di per sé sola, ad escludere il nesso di causalità tra la condotta di guida del conducente del veicolo favorito e la collisione.

L'opzione nell'uno o nell'altro senso non è affatto chiarita dall'iter logico giuridico della motivazione della sentenza impugnata.

4.1. Ed, invero, con riguardo alla prima opzione, va richiamato il principio per il quale in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (cfr. Cass. n. 15434/04, n. 21056/04, n. 3193/06, n. 16768/06, nonché di recente, Cass. n. 24860/10 e ord. n. 8409/11).

Nella prima parte della motivazione della sentenza impugnata, criticata col primo motivo di ricorso, la Corte territoriale compie la verifica della condotta di guida del conducente del veicolo favorito, ma tale verifica risulta incompleta poiché effettuata con riguardo soltanto alla norma dell'art. 142 C.d.S., non anche a quella - pure richiamata col primo motivo di ricorso - dell'art. 141 C.d.S..

Mentre non è ammissibile in sede di legittimità una nuova valutazione in fatto circa l'individuazione in concreto della velocità tenuta dal veicolo favorito, non altrettanto può dirsi della censura concernente il mancato richiamo e, quindi, l'omissione di ogni valutazione, riguardo al citato art. 141 C.d.S. In applicazione dei principi di cui sopra, il giudice del merito avrebbe dovuto considerare anche quest'ultima norma. In particolare, per superare la presunzione dell'art. 2054 cc. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente; si richiede quindi una prova positiva, della quale il giudice deve dare atto in motivazione.

La Corte d'Appello di Ancona ha reputato che la velocità tenuta dall'I. fosse di 38 Km/h, quindi che fosse rispettato il limite di velocità ivi imposto, ma non ha dato atto che, in concreto, fossero stati rispettati i precetti dei primi tre comma dell'art. 143 C.d.S. in relazione alle condizioni dei luoghi,



pur avendo, al contrario, tenuto conto di tali condizioni per valutare la condotta di guida della D. S.. In proposito, risulta violato il precetto del codice della strada sopra richiamato, in ragione del quale va ribadito il principio per cui, nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada (Cass. n. 20173/04).

4.2 L'omissione della verifica dell'adeguatezza della velocità tenuta dall'I. allo stato ed alle condizioni dei luoghi al momento del sinistro sarebbe giustificata soltanto se, alla stregua della seconda delle opzioni sopra enunciate, il giudice di merito avesse accertato la responsabilità esclusiva della D. S..

Al riguardo, viene in rilievo il principio per il quale la prova liberatoria dalla presunzione di colpa da parte del conducente per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente con l'adozione di idonee manovre di emergenza (Cass. n. 16244/05, nonché Cass. n. 5226/06, n. 29883/08, n. 9550/09). In effetti, la seconda parte della motivazione sembra muoversi - a differenza della prima (sì che le diverse parti della sentenza non seguono un percorso logico-giuridico coerente) lungo quest'ultima direttrice: infatti, nel presupposto di aver accertato il collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con la condotta di guida della D. S., a Corte d'Appello di Ancona si spinge ad ipotizzare che anche un'eventuale velocità inadeguata dell'I. - così confermando l'incompletezza della propria verifica circa il rispetto, in concreto, da parte di quest'ultimo di tutte le regole della circolazione stradale e della comune prudenza - sarebbe stata priva di rilevanza causale, attesa l'idoneità della condotta di guida della D. S., di per sé sola considerata, a provocare la collisione.

In proposito, tuttavia, è fondata la censura di vizio di motivazione mossa col secondo motivo di ricorso. Infatti, l'accertamento del nesso eziologico esclusivo o assorbente non è sorretto da motivazione congrua né sufficiente. La Corte territoriale si è limitata ad evidenziare la gravità della colpa della D. S. che, pur avendo l'obbligo di arrestarsi allo stop, non lo rispettò ed a ribadire tale giudizio di gravità criticando il tenore della deposizione testimoniale della figlia dell'attrice, oggi ricorrente; ma anche tale critica risulta essere svolta in modo da dimostrare che non si potesse in alcun modo escludere la colpa della D. S., ed anzi che questa fosse da qualificarsi come particolarmente grave, non è, solo per questo, sufficiente a connotare la relativa condotta anche come idonea, di per sé, a provocare il sinistro, se non per ulteriori peculiari modalità con le quali



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 7 -

detta condotta si sia atteggiata nel caso concreto. Di tali eventuali peculiari modalità nulla è detto nella sentenza; insufficiente è inoltre la motivazione relativamente alla manovra di emergenza posta in essere dall'1..

In conclusione, la Corte ha soltanto affermato, ma non anche spiegato con motivazione adeguata, il carattere esclusivo della responsabilità del D.S..

4.3. In accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione affinché valuti la condotta di guida dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro alla stregua dei principi sopra richiamati.

Si rimette al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del presente giudizio. (*Omissis*) **[RIV-1306P607] Art. 141 cs.**